



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0004344 - 03/09/2013 - USCITA
Allegati : 1



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 3 settembre 2013
Informativa n. 7/13

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

PROT.0011539/E/PM/AF

DEL 04/09/2013



Oggetto: Tirocinio – Nota del Ministero dell'Università ai Rettori

Egregio Presidente,

il Ministero dell'Università lo scorso 8 agosto ha inviato ai Rettori delle Università indicazioni relative allo svolgimento del tirocinio alla luce del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Quanto espresso dal Ministero è il frutto degli incontri tenutisi con il Consiglio Nazionale negli ultimi mesi e chiarisce innanzitutto la questione della sopravvivenza delle vecchie convenzioni tra Ordini ed Università (stipulate in attuazione della convenzione quadro dell'ottobre 2010) nelle more della stipula della nuova convenzione quadro di cui all'articolo 6, comma 4, del D.P.R. citato. In particolare, al fine di non pregiudicare i diritti dei tirocinanti che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012, si è ritenuto che nelle more della stipula delle nuove convenzioni tra Ordini ed Università che verranno siglate in conformità della convenzione quadro tra Ministero della Giustizia, MIUR e Consiglio Nazionale prevista dal D.P.R. 137/ e, comunque, non oltre l'anno accademico 2014-2015, a tutti coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione "tirocinanti commercialisti" in virtù delle vecchie convenzioni verrà riconosciuto un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale.

Importanti indicazioni vengono fornite anche relativamente alla sospensione del tirocinio in attesa del conseguimento della laurea specialistica o magistrale ed all'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato. Con riferimento alla sospensione si chiarisce che essa può essere richiesta dal tirocinante al compimento del semestre e delle 250 ore di tirocinio e che non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso.

Per quanto infine concerne l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato viene chiarito che esso viene concesso solamente a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all'esito di un corso in convenzione e si ribadisce che sono esentati dalla prima prova scritta dell'esame da dottore commercialista anche coloro che provengono dalla sezione B dell'albo.

Si invia in allegato la nota di cui in oggetto.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

60004-03
Sepr. Presidenza



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO - UFFICIO VI

MIC R - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGUN - Direzione generale per l'università, lo studente e il
diritto allo studio universitario
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0017532 - 08/08/2013 - USC 11A

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

➤ Ai Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
Piazza della Repubblica, 59
00185 ROMA

OGGETTO: D.P.R. 137/2012 – Tirocinio Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che "La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica".

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce, all'art. 6, comma 4 che "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”.

La mancata previsione, nei citati provvedimenti, di norme transitorie per la disciplina dei tirocini in corso, ha posto una serie di dubbi interpretativi tra i quali quello relativo alla vigenza degli accordi stabiliti tra Ordini e Università in attuazione della convenzione quadro tra il MIUR e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del 13 ottobre 2010.

Al fine di non pregiudicare i diritti dei praticanti che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012, si ritiene che, nelle more della stipula delle nuove convenzioni fra Ordini territoriali ed Università siglate in conformità della nuova convenzione quadro di cui all'art. 9, comma 6 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 e all'art. 6, comma 4, DPR 7 agosto 2012, n. 137, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, tutti coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione "tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio in virtù degli accordi stipulati in attuazione della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR del 13 ottobre 2010 hanno diritto al riconoscimento di un semestre di tirocinio purchè abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale.

Il tirocinio potrà essere sospeso, su richiesta del tirocinante, al compimento del semestre e delle 250 ore richieste. La sospensione non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata normale del corso. In ogni caso si ricorda che al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo, i suddetti tirocinanti dovranno compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Si ritiene, infine, che i suddetti tirocinanti, in possesso delle lauree triennali nelle classi 18 e 33 (17 e 28 ex D.M. 509/99), che non intendono sospendere la pratica al compimento del semestre, potranno al compimento del diciottesimo mese, qualora abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio, richiedere il certificato di compiuta pratica per l'accesso alla sezione B dell'Albo. Al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, dovranno comunque compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Si ricorda, inoltre, che sono esentati dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'accesso sia alla sezione A che alla sezione B esclusivamente coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni tra Ordini territoriali e Università.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per l'accesso alla sezione A la stessa esenzione è prevista anche per coloro che provengono dalla sezione B dell'Albo.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Daniele Livoni)